



# CITTÀ DI POMPEI

(Città Metropolitana di Napoli)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.	del
54	27/02/2023

**OGGETTO: Accantonamento obbligatorio al fondo garanzia debiti commerciali (comma 862, art. 1, L. 145/2018) – Provvedimenti.**

In data 27 febbraio 2023 alle ore 17.40 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Carmine Lo Sapio.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Vittorio Martino

All'approvazione del presente provvedimento sono presenti:

		P	A
Sindaco	Carmine Lo Sapio	x	-
Assessore - Vicesindaco	Esposito Andreina	x	-
Assessore	Di Martino Raffaella	x	-
Assessore	Cascone Ciro	x	-
Assessore	Mazzetti Vincenzo	x	-
Assessore	Troianiello Michele	x	-

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto che detta proposta sia meritevole di approvazione;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, che viene allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e come se in questo dispositivo trascritta;
2. di demandare al Dirigente del Settore Affari Finanziari Dott. Salvatore Petirro tutti gli atti consequenziali per l'esecuzione e l'attuazione di quanto deliberato.
3. di dichiarare, previa votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Carmine Lo Sapio



Il Segretario Generale  
Dott. Vittorio Martino

Con la firma del Segretario Generale si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto:** ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (COMMA 862, ART. 1, L. 145/2018) – PROVVEDIMENTI.

**PREMESSO** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 29.12.2022, è stato stabilito come termine per l'adozione da parte degli Enti Locali della deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 la data ultima del 31 marzo 2023;  
che con tale Decreto viene autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.04.2022 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, ex artt.151 del D. Lgs n.267/2000 e 10 del D. Lgs. n. 118/2011;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;

### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 231 del 09 ottobre 2002 emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali delle Amministrazioni Pubbliche;
- la Legge n. 145/2018, come successivamente modificata dall'art. 9, comma 2, del Decreto Legge n. 152/2021;
- il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (articolo 2, comma 4-quater), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 - "Modifica ed integrazione delle norme applicative delle misure di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento e di diffusione e trasparenza dei dati sui debiti commerciali";
- la Circolare 07 aprile 2022 n. 17, rubricata "I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni - Adempimenti previsti dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal Decreto legge 6 novembre 2021, n.152"

**Richiamato nel dettaglio** l'articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, che prevede espressamente il seguente adempimento:

*Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le Amministrazioni diverse dalle Amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con Delibera di Giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti*

commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari al:

- a) 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente"

**PRESO ATTO** del comma 859 dell'art. 1 della L. 145/2018 con il quale viene prescritto che:

*"A partire dall'anno 2021, le Amministrazioni Pubbliche, diverse dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

- a) *le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- b) *le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."*

**PRECISATO** che, come prevede il comma 868 della summenzionata norma, a *"decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;*

**PRESO ATTO** del comma 861 dell'art. 1 della L. 145/2018 con cui si dispone che:

*"Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.*

## **VERIFICATO**

- che dalle risultanze della piattaforma RGS alla data del 16.02.202 gli indicatori richiamati dalla su esposta normativa si attestano sui seguenti valori:

- a) l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è pari a -3 gg;
- b) l'indicatore di riduzione del debito pregresso riporta una percentuale di riduzione del stock del debito registrato al 31.12.2022 rispetto allo stock del debito registrato al 31.12.2021 superiore al 10 per cento
- c) l'ammontare del debito commerciale residuo scaduto al 31.12.2022 risulta inferiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.

**ACCERTATO** che, sulla scorta dei valori verificati sulla richiamata Piattaforma dei Crediti Commerciali RGS e degli obblighi di comunicazione, questo Ente non è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia Crediti Commerciali per l'annualità 2023 in quanto vengono rispettati sia il parametro relativo ai ritardi nei pagamenti (inferiore a zero), sia l'indicatore relativo all'ammontare del debito commerciale residuo scaduto, che rilevato alla fine dell'esercizio 2022, risulta inferiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

**RITENUTO** di dover provvedere in merito.

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnico - contabile espresso dal responsabile finanziario che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Vista la L. 145/2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### IL SINDACO ED IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Fatta propria la relazione istruttoria

### PROPONGONO

- Di prendere atto che, alla luce degli indicatori certificati dalla PCC RGS e dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione, questo Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali per l'anno 2023, in quanto risultano rispettati i parametri di rilevazione dei ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali e l'ammontare del debito residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2022 risulta inferiore al limite del 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pompei 16 febbraio 2023

Il Dirigente del Settore Affari Finanziari  
dr. Salvatore PETIRRO

Il Sindaco  
Carmino LO SAPIO

PR



**COLLEGIO DEI REVISORI  
COMUNE DI POMPEI (NA)**

**VERBALE N. 33 del 27.2.2023**

**Oggetto: accantonamento obbligatorio al fondo garanzia debiti commerciali (Comma 862 - Art. 1 - L. 145/2018) – Provvedimenti.**

Il giorno 27 febbraio dell'anno 2023 alle ore 12:45, in collegamento telematico, si è riunito il collegio dei revisori dei conti, nelle persone di:

- dott. Angelo Pagano – PRESIDENTE;
- dott.ssa Angela Lusi – COMPONENTE;
- dott. Giuseppe Serpico – COMPONENTE,

nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2022.

Preliminarmente i presenti prendono atto che il collegio si è riunito al fine di esaminare la richiesta di parere sull'accantonamento obbligatorio al fondo garanzia debiti commerciali (Comma 862 - Art. 1 - L. 145/2018) – Provvedimenti.

Il Collegio procede ad esaminare la proposta di delibera a firma del Dirigente del Settore Affari Finanziari Dr Salvatore Petirro e del Sindaco Carmine Lo Sapio del 16.02.2023, i cui contenuti si riassumono come segue:

- *Con deliberazione n. 18 del 20 aprile 2022, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;*
- *Con deliberazione n. 64 del 28/09/2022, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023/2025;*
- *Il Rendiconto 2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 6 giugno 2022;*

Premesso che:

- Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le fatture ricevute entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento, termine che può eccezionalmente essere elevato a sessanta giorni in caso di specifici accordi (il termine ordinario è fissato in sessanta giorni per i soli enti del Servizio Sanitario Nazionale): lo prevede l'articolo 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, emanato per dare attuazione alla direttiva della Comunità Europea 2011/7/UE in materia di tempestività dei pagamenti.

Per raggiungere tali obiettivi il legislatore si è mosso su due direttrici:

- 1. da un lato ha ampliato in questi ultimi anni per gli enti locali le possibilità di ricorso ad anticipazioni straordinarie di liquidità finalizzate al pagamento dei debiti commerciali pregressi (d.l. 35/2013, d.l. 66/2014, d.l. 78/2015, d.l. 34/2020 e d.l. 73/2021);
- 2. dall'altro ha introdotto, con la legge di bilancio 2019, misure finalizzate a conseguire il rispetto dei tempi di pagamento e a ridurre l'importo del debito commerciale residuo da parte delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, differenziate a seconda della natura dell'amministrazione e della relativa disciplina contabile.
- Quest'ultima direttrice ha previsto l'obbligatoria istituzione di uno specifico fondo a carico degli enti che non rispettino i tempi di pagamento o non riducano a sufficienza lo stock di debiti commerciali.
- Il Fondo di garanzia debiti commerciali rappresenta un accantonamento che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, è obbligatorio, e va iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) al Programma 3 (Altri accantonamenti) prevedendo il solo stanziamento di competenza, stante la precisa statuizione del comma 862 (legge 145/2018) in forza del quale su tale fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti.
- Detto Fondo avrebbe dovuto essere operativo dall'esercizio 2020, ma la legge di bilancio 2020 ne ha posticipato la applicazione al successivo esercizio 2021.
- L'obbligo della iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal comma 859 della legge 145/2018:
  - a) la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
  - b) il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 231/2002;

- 3. In base al comma 862 di detto articolo 1, gli enti, qualora ricorrano le condizioni ora ricordate riferite all'esercizio precedente, con delibera della giunta entro il 28 febbraio debbono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione. L'importo accantonato verrà liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risulteranno rispettate le suddette due condizioni su tempi di pagamento e riduzione dello stock di debito. Sussistendo le condizioni previste dal ricordato comma 859, va determinato l'importo da accantonare e quantificare in rapporto agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;
- in particolare:
  - • in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto: la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5% (ma tale accantonamento non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio);
  - • qualora l'indicatore annuale dei tempi di pagamento indichi il superamento dei trenta giorni, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo, come indicato nella seguente tabella Ritardo Percentuale da applicare superiore a 60 giorni 5 per cento - da 31 a 60 giorni 3 per cento - da 11 a 30 giorni 2 per cento - da 1 a 10 giorni 1 per cento. Qualora un ente non rispetti anche una soltanto delle due condizioni sopra ricordate, dovrà accantonare solamente l'importo correlato alla condizione non rispettata. Se invece non rispetta alcuna delle due condizioni, l'importo da accantonare sarà determinato dalla somma del 5% conseguente alla mancata riduzione dello stock di debito e della ulteriore percentuale ragguagliata alla misura del ritardo riscontrato.
- Va ricordato che nel corso dell'esercizio lo stanziamento del "Fondo garanzia debiti commerciali" deve essere adeguato a seguito di eventuali variazioni di bilancio (positive o negative) che vadano ad interessare gli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi.
- Va infine ricordato che l'obbligo dall'accantonamento del fondo di garanzia può generare un disavanzo di amministrazione che, alla luce delle norme vigenti, non gode di alcuna norma specifica di ripiano e che, quindi, deve essere trattato secondo quanto disposto dall'art.188 del TUEL.

## Visto

- il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la Legge n. 145/2018;
- il vigente Statuto dell'ente;
- il regolamento di contabilità;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso in data 20/02/2023 e contenuto nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

## appurato

che l'Ente sulla scorta delle verifiche effettuate sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali per l'anno 2023, in quanto risultano rispettati i parametri di rilevazione dei ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali e l'ammontare del debito scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2022 il quale risulta inferiore al limite del 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, tanto premesso

## Esprime

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale con la quale si dà atto che non ricorrono, per l'esercizio 2023, le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1 c. 862 – legge 145/2018.

Del che è verbale.

Sant'Arsenio (SA), 27/2/2023

Firmato digitalmente da:

Angelo Pagano

Data: 27/02/2023 13:34:00

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Angelo Pagano \_\_\_\_\_

dott.ssa Angela Lusi \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente da: Angela Lusi  
Data: 27/02/2023 13:47:22

dott. Giuseppe Serpico \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente da: Giuseppe Serpico  
Data: 27/02/2023 15:36:07



OGGETTO: Accantonamento obbligatorio al FGDC (comma 862, art. 1 L. 145/2018) Provvedimenti.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
(art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE:

si esprime parere FAVOREVOLE

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore Affari Finanziari  
dr. Salvatore PETIRRO

Li 20/2/2023

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: \_\_\_\_\_

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Il Dirigente del Settore Finanziari  
dr. Salvatore PETIRRO

Li 20/2/2023

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio \_\_\_\_\_ Missione \_\_\_\_\_ Cap. PEG n. \_\_\_\_\_  
Programma \_\_\_\_\_  
Titolo \_\_\_\_\_

Esercizio finanziario \_\_\_\_\_

Prenotazione impegno di spesa n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunzione impegno di spesa  
(153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile n. 16) n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo alla copertura finanziaria \_\_\_\_\_

*È stato richiesto il parere al collegio di Revisione dei Conti.*

Il Dirigente del Settore Affari Finanziari  
dr. Salvatore PETIRRO

Li 20/2/2023